

**COMUNE
DI
CASIRATE D'ADDA**

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERE N° 23 DEL 23.09.2002, N° 8 DEL 03.03.2003 E N.6 DEL 10.03.2004.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
NORME PRELIMINARI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL).
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, secondo quanto previsto dal T.U.E.L. .
4. Spettano al responsabile dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del T.U.E.L., nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

1. L'espletamento dei servizi e delle operazioni disciplinate nel presente Regolamento costituisce servizio pubblico essenziale.
2. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del comune, nei casi specificati dal successivo articolo 26;
 - f) l'inumazione in campo comune **di cui all'art.47, comma 2**, e/o in campo di mineralizzazione;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle relative tariffe comunali.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle concessioni cimiteriali di cui all'articolo 137, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o presso il Cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune di Casirate d'Adda, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Responsabile del Cimitero o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Locale.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'A.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
6. Presso l'Azienda Sanitaria Locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 8

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti Ospedalieri sono svolte dal Responsabile del Cimitero Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in Istituti Ospedalieri, il Sindaco, udito il competente servizio dell'A.S.L., può autorizzare il Responsabile del Cimitero a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Responsabile del Cimitero Sanitario.

Art. 9

Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti, il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il Dirigente dei Servizi Cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. Inoltre l'Azienda Sanitaria Locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11

Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della A.S.L. .
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12

Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, o da parte del personale addetto, qualora il Cimitero sia dotato di locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della A.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 13

Depositi di osservazione e obitorio

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c) o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto viene effettuato secondo le modalità descritte nel successivo art. 33.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15 **Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della A.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Art. 16 **Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il Responsabile del Cimitero delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.
4. Agli istituti universitari il competente servizio della Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del Cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 17 **Prelievi per trapianti terapeutici**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 1 Aprile 1999 n° 91 e al D.P.R. 16.06.1977 n° 409.

Art. 18
Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.
2. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della A.S.L..
3. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
4. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
5. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'A.S.L., dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV
FERETRI

Art. 19
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20
Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro deve essere fatta esclusivamente dal personale specializzato o se presenti, dai necrofori comunali. Essi devono accertare:
 - a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento di due idonei testimoni;
 - b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;

- c) che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 21 e rispondano ai requisiti necessari, in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.
2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L..
 3. Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dai necrofori municipali o dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, esclusivamente nell'ipotesi di cui al successivo art. 25, con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.
 4. Alle estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti i sigilli d'ufficio di ceralacca, a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
 5. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori municipali o dal personale delle ditte di Onoranze Funebri incaricate, devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori Comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Art. 21 **Caratteristiche dei feretri**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'Estero o dall'Estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'Estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare, **a norma dell'articolo 55, commi 2 e 3**, lo stato di

conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio della A.S.L. la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. In ogni caso i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dei successivi artt. 54 e 55 possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni riportate dal comma 1, lettera a).
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22

Fornitura di feretri - Feretri gratuiti

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche, è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

Art. 23

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I TRASPORTI FUNEBRI

Art. 24

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le zone nelle quali, per evitare intralcio alla viabilità, non è consentito accompagnare con corteo funebre la salma dalla abitazione del defunto alla Chiesa.
6. Il competente servizio della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 25

Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato senza diritto di privativa da parte delle ditte delle Onoranze Funebri incaricate dai Privati Cittadini;
2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, direttamente in economia con mezzi e personale proprio o affidando a terzi il servizio di recupero di salme di persone morte in solitudine o in abitazioni inadatte, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, limitatamente alle fasce orarie e alle giornate in cui i necrofori municipali non prestano servizio ordinario.
3. Nel caso di trasporti fuori dal Comune organizzati a cura delle ditte private di Onoranze Funebri è data facoltà alle stesse ditte di procedere alla operazione di saldatura della cassa di zinco, ferme restando le norme di carattere generale di cui all'art. 20, comma 1.

Art. 26
Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono gratuiti, ed in modo decoroso, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4;

Art. 27
Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco, nel rispetto e compatibilmente con l'organizzazione dei servizi comunali.
2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Art. 28
Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del competente servizio della A.S.L., il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria interessato.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 36 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 29
Riti religiosi

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. La salma può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 30
Appartenenti a culti acattolici

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con autofunebri normali private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto .

Art. 31
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Il Sindaco, quando per la notorietà del defunto sia opportuno tributare allo stesso speciali onoranze funebri, può autorizzare, sentito il competente servizio della A.S.L., il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o in altro luogo idoneo.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 32
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L., prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'A.S.L. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 33
Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero.
2. In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 31, comma 1.

Art. 34
Trasporto di casse e cofani vuoti

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

Art. 35
Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 21, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, è limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune.
6. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dall'articolo 25.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.
8. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 36
Trasporto in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Art. 37
Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso

regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

Art. 38

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 64

Art. 39

Doveri generali del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto ai servizi funebri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento, di ricevere compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche se per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio.

CAPO III

CIMITERO

Art. 40

Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui **all'art.102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 ed al D.P.C.M del 26.5.2001.**
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Il comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del T.U.E.L., alla manutenzione del cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:
 - a) scavo e reinterro delle fosse;
 - b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal Comune. La muratura o smuratura di loculi facenti parte di tombe o cappelle private potrà essere effettuata da ditte provviste di autorizzazione comunale di cui all'art. 120.
 - c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
 - d) falciatura dell'erba nei campi e viali;
 - e) sgombero della neve;
 - f) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
 - g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del Cimitero;
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono coordinate dal personale addetto al Cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 41

Reparti del Cimitero

1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti specificatamente individuati dal Piano Regolatore Generale del Cimitero di cui al Capo II:
 - a) cappella cimiteriale;
 - b) campi di inumazione comuni;
 - c) campi ad inumazione per sepoltura privata;
 - d) campi di mineralizzazione;
 - e)reparti destinati a loculi;
 - f) aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia in muratura;
 - g) aree destinate alla costruzione di cappelle;
 - h)reparti destinati ad ossari / cinerari privati;
 - i) reparto ossari e cinerari comuni;
 - l) obitorio / camera mortuaria
 - m)servizi igienici;
 - n) magazzini comunali e raccolta rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali.

Art. 42 **Reparti speciali**

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate; in alternativa ne è consentita la inumazione.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 43 **Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza **ovvero potranno essere seppellite le salme di quelle persone nate o che sono state residenti anche per un periodo limitato nel Comune di Casirate d'Adda.**
2. Le salme di persone non residenti a Casirate d'Adda e non decedute nel territorio comunale possono essere ricevute e seppellite esclusivamente in campo comune, ovvero in cappelle o tombe di famiglia se già presenti nel cimitero; tuttavia le salme di persone anziane che abbiano dovuto trasferire la residenza da Casirate d'Adda in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, possono essere anche inumate in sepolture o tumulate in loculi.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.
4. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 42, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni.
5. L'ammissione nei reparti speciali di cui all'articolo 42, avviene secondo le speciali disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 44 **Ricevimento della salma presso il Cimitero - Camera mortuaria**

1. Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. Le cassette di cui all'articolo 22, comma 4, devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.
3. Per il ricevimento di salme provenienti da fuori comune è dovuto il corrispettivo indicato nella relativa tabella delle tariffe comunali.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del Cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

5. Nella camera mortuaria del Cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della sepoltura.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 45 Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 .
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 46 Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi per necessità di carattere tecnico-organizzativo.
2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L..
3. Nella elaborazione del piano il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. La delimitazione dei reparti indicati dai precedenti articoli 41 e 42, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni saranno dallo stesso dettagliate.
 6. Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 47 Inumazione

1. ***Le sepolture per inumazione in campo comune si distinguono in sepolture gratuite e sepolture in concessione. Hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.***
2. ***Le sepolture per inumazione in campo comune gratuite sono assegnate d'ufficio esclusivamente nei casi di indigenza verificata dall'ufficio servizi sociali del Comune. Il Comune effettua il seppellimento assumendosi ogni onere.***
3. ***Per le sepolture per inumazione in campo comune in concessione dovrà essere corrisposto il pagamento del canone di inumazione previsto dal tariffario TAB A – voce n.2.***
4. ***Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del titolo IV.***
5. ***Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.***
6. ***Per le inumazioni in essere alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche scattano i termini di durata della concessione dell'area di 10 anni di cui al precedente comma 1.***

Art. 48 Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo- misura standard -, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati e previo pagamento del corrispettivo indicato nella allegata tabella, su ogni fossa in campo comune è consentita l'apposizione, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di cordonati di pietra naturale della misura di m. 1 x 2, oppure la sistemazione delle sepolture stesse mediante posa di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa

4. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza del cippo.
5. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 49 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato.
6. Qualora le dimensioni dei loculi siano tali da consentire le tumulazioni sia di feretro che di cassetta ossario, è possibile provvedere a tale forma di tumulazione. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del Cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.

Art. 50 Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo non ancora utilizzato previo pagamento del canone stabilito nel tariffario vigente al momento dell'utilizzo.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 61;
 - d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), qualora non venga presentata entro il termine perentorio di sei mesi la domanda di concessione dell'area secondo le modalità di cui all'articolo 91, si procede, a spese dell'inadempiente, alla estumulazione d'ufficio con inumazione della salma in campo comune.

4. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione della salma nella sepoltura privata.
6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
7. Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
8. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 51 Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. E' compito degli incaricati del Cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
4. E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale.

Art. 52 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1 L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati.

Art. 53 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di 10 anni prevista dal precedente art. 51. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.
 2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
 3. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
 4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del Comune. Sarà richiesta la presenza del Tecnico del competente Servizio A.S.L. solo nei casi che manifestano particolari problemi di ordine igienico - sanitario.
- Si osserva quanto prescritto dagli articoli 83 e 89 del D.P.R. n.285/1990.**

Art. 54 Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.
3. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione.
5. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni.
6. Se il cadavere rimasto tumulato per meno di trenta anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune o in campo di mineralizzazione, a norma dell'articolo 47.
7. In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, sempreché nell'impianto di cremazione sia consentita l'introduzione di casse di zinco.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 55 Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:
 - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro Cimitero, o per cremazione;
 - b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro Cimitero, o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata su istanza degli interessati, Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale tecnico del Comune. Sarà richiesta la presenza del Tecnico del competente Servizio A.S.L. solo nei casi che manifestano particolari problemi di ordine igienico - sanitario.
Si osserva quanto prescritto dagli articoli 83 e 89 del D.P.R. n.285/1990.
3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.

Art. 56

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del relativo corrispettivo previsto. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'A.S.L. alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.

Art. 57

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio sono raccolte in idonei contenitori e collocate nell'ossario comune.

Art. 58

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del Cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.

Art. 59

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Responsabile del Cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del Cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado purché possa essere espresso parere favorevole sul buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e sulla loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 60

Servizio pubblico di cremazione

1. La cremazione è servizio pubblico, a norma dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'articolo 26 bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 e della Legge 30 Marzo 2001, n° 130.
2. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal Comune sede dell'impianto entro i limiti stabiliti dal D.M. 1 Luglio 2002.
3. Il Comune dà ampia informazione ai Cittadini sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riferimento alle relative spese.
4. Si dà atto che il Comune di Casirate d'Adda non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 61

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:
 - a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;

- b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta, nelle forme di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 n°445.
 - c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio dell'A.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
 4. E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b, di voler far cremare la salma.

Art. 62
Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 72 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.
3. In ogni caso qualora entro i termini di cui al comma 2 non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, la salma deve essere tumulata nei loculi provvisori, salvo successiva estumulazione al momento della attuanda cremazione.

Art. 63
Verbale di cremazione e di consegna delle ceneri - Registro delle cremazioni

1. Tutte le operazioni di cremazione, compresa la consegna dell'urna agli aventi diritto, devono risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Se l'urna resta presso il Cimitero, il secondo verbale è conservato dall'ufficio competente.
3. Presso il crematorio è tenuto un registro contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione e il luogo ove sono state collocate le ceneri.

Art. 64
Urne cinerarie

1. I resti del processo di cremazione devono essere raccolti in urne cinerarie di materiale refrattario;

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte nelle nicchie cinerarie presso il Cimitero o in altre nicchie realizzate da associazioni per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, riconosciute a termine del codice civile, costruite in aree avute in concessione dal comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Il comune esercita gli opportuni controlli sulle tariffe di sub-concessione delle nicchie cinerarie.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI ASSISTENZA RELIGIOSA

Art. 65 Istituzione e disciplina del servizio

1. Presso il Cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.

CAPO VII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 66 Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco a mezzo di pubblico avviso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 67
Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedio su apposita carrozzella per le persone disabili;
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
4. I fioristi che intendono accedere nel cimitero con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Responsabile del Cimitero dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura.
5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del Cimitero materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 68
Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Cimitero;
 - o) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 69
Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

Art. 70
Consegna chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l'Ufficio Comunale preposto al Cimitero, ovvero comunicare all'Ufficio Comunale competente il nominativo ed il recapito del referente;
2. il Responsabile del Cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

Art. 71
Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale per le relazioni con il pubblico.

CAPO VIII
COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE
DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 72
Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione decennale

1. Sulle sepolture in concessione, oltre alla posa del cippo previsto da parte del Comune, il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di un anno dall'inumazione della salma, a pena di decadenza, una decorosa lapide.
2. La posa in opera deve essere autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo stabilito dal Comune .

4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dall'inumazione della salma.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
6. Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
7. Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di due mesi dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.

Art. 73

Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide e delle prestazioni per la chiusura della sepoltura con muratura.
2. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli articoli 78 e 79. E' consentita l'asportazione della lapide in marmo esclusivamente da parte della Ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione degli ornamenti, previa compilazione dell'apposito modulo di autorizzazione.
3. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
4. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

Art. 74

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe possono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, qualora il Comune non provveda diversamente, nonché alla collocazione di un monumento.
2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, del competente servizio dell'A.S.L.. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo stabilito dal Comune ed in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha

appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in 4 copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

7. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

Art. 75 Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico **ed approvazione da parte del Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L.** Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nella allegata tabella .
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in 4 copie, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.
8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
9. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.
10. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
11. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Art. 76 Caratteristiche generali di monumenti e lapidi

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 59, comma 2.

Art. 77
Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 115.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 78
Decorazioni aggiuntive

1. Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 72, 73 e 74 la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico.
2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 79
Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio.
4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
5. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel Cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 80

Piante ornamentali

1. La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.
2. Sulle sepolture in campo comune e sulle sepolture in concessione decennale ai margini dei campi non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

Art. 81

Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
3. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso.

Art. 82

Ornamentazione delle sepolture in campo comune

1. Per la ornamentazione e manutenzione delle sepolture in campo comune si applicano le norme di cui all'articolo 48.

CAPO X

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 83

Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 84

Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione .
2. Il servizio di illuminazione elettrica è di competenza del Comune o del Concessionario individuato dal Comune stesso, che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 2.

3. Qualora il comune eserciti il servizio direttamente in economia si applicano le norme degli articoli seguenti.

Art. 85

Procedura di allacciamento e abbonamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio Tecnico su apposito modulo fornito dallo stesso.
2. Verificato il pagamento, a mezzo ordinativo di incasso, del canone di allacciamento e del primo canone di abbonamento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico con provvedimento scritto in calce alla domanda dispone per l'allacciamento delle lampade.
3. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal Comune o dalla Ditta Concessionaria della Illuminazione Votiva.

Art. 86

Condizioni di abbonamento

1. La durata dell'abbonamento è annuale e decorre dal giorno della richiesta; su domanda degli interessati l'abbonamento può avere una durata pari a quella della concessione cui si riferisce.
2. L'importo del canone di allacciamento e l'importo annuo del canone di abbonamento sono indicati nella tabella delle tariffe comunali . Il canone di abbonamento viene riscosso anticipatamente . L'utente ha la facoltà, in sede di stipula o rinnovo dell'abbonamento, di chiedere il pagamento annuale alla tariffa vigente.
3. L'importo del canone di abbonamento è comprensivo di tutte le spese di esercizio, manutenzione e cambio delle lampadine rotte, spedizione dell'avviso di scadenza e del bollettino di conto corrente per le proroghe.
4. Oltre al canone di abbonamento è a carico dell'abbonato l'importo dell'IVA.
5. Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del contratto senza che sia stato versato il canone per il rinnovo il comune sospende la fornitura senza ulteriori comunicazioni.
6. Il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento del canone e delle spese di riallacciamento indicate nella allegata tabella.
7. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto. In caso di trasgressioni il comune ha facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
9. Il Comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento già versati.

CAPO XI

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 87
Responsabile del Cimitero

1. Il Responsabile del Cimitero è un funzionario comunale con profilo professionale previsto dalla dotazione organica.
2. Sono compiti specifici del Responsabile del Cimitero disporre e vigilare:
 - a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
 - b) sui servizi della illuminazione votiva e sul rispetto della convenzione con le autorità ecclesiastiche per i servizi religiosi all'interno del Cimitero;
 - c) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo;
 - d) per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990, nonché dei registri del movimento anagrafico cimiteriale e delle contabilità affidate agli uffici dipendenti;
 - e) sul personale addetto al Cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
 - f) per la compilazione dell'inventario dei mobili e degli attrezzi in dotazione.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal Responsabile del Cimitero .
4. Il Responsabile del Cimitero svolge altresì, eventualmente coadiuvato da apposito personale posto alle sue dipendenze, i seguenti compiti di natura tecnica:
 - a) controlla le murazioni, cripte, lapidi, monumenti, cappelle, ed ogni altra opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;
 - b) controlla la corretta attuazione del piano regolatore cimiteriale, assumendone la relativa responsabilità;
 - c) provvede al regolare funzionamento del servizio di illuminazione elettrica votiva, quando il servizio è gestito in economia dal comune.

Art. 88
Operai esumatori

1. Sono compiti specifici dei operai esumatori:
 - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - b) esercitare durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
 - c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, delle cappelle e magazzini, della camera mortuaria e di ogni luogo chiuso che si trovi nel Cimitero stesso;
 - e) fornire le informazione che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, alla direzione;
 - f) vigilare affinché quanti frequentano il Cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - h) vigilare affinché negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi,
 - i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - l) eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;

m) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 58 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;

Art. 89

Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. Gli operai esumatori sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**TITOLO IV
CONCESSIONI CIMITERIALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 90
Tipologia delle sepolture in concessione**

1. Il Cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) ossari;
 - b) loculi;
 - c) nicchie cinerarie;
 - e) tombe e cappelle di proprietà del comune;
 - f) tombe private;
 - g) tombe di famiglia;
 - h) cappelle private.
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a) all'inumazione decennale delle salme nei campi comuni;
 - b) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura ;
 - c) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VIII.

**Art. 91
Provvedimento concessorio - Contratto di concessione**

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento dirigenziale, su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati dall'articolo 105, commi 2, 3 e 4.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
3. Il contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

**Art. 92
Onerosità della concessione - Pagamento**

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi stabiliti dal tariffario in vigore al momento della richiesta.
2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla emissione.

Art. 95
Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area.

Art. 96
Rinnovo della concessione

1. Le concessioni relative alle sepolture ad inumazione indicate al comma 2 dell'art.94 non sono rinnovabili.
2. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in loculi, in ossari o in nicchie cinerarie sono rinnovabili alla scadenza della concessione per un periodo pari a quello in scadenza.
3. Le concessioni relative a tombe di famiglia e a cappelle possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un eguale periodo con riferimento alla concessione rilasciata.
4. Oltre al canone dovuto per la concessione del manufatto è dovuto anche il canone previsto dalla allegata tabella per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura. Alla scadenza della concessione la destinazione dei resti mortali avverrà in conformità a quanto prescritto negli artt. 51 e 54 del presente Regolamento. I rinnovi sono soggetti al pagamento delle tariffe vigenti al momento della stipula della relativa concessione.

Art. 97
Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 117.

Art. 98
Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie.
2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 99
Diritto di sepolcro

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

3. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.
4. Non entrano nel gruppo familiare i figli naturali ed il coniuge quando vi sia sentenza di nullità del matrimonio.
5. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.
6. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto del testamento.

Art. 100

Immissione in sepolture intestate a comunità

1. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

Art. 101

Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 50, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 102

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 135, comma 5.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 113.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

Art. 103
Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati depositi nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del Cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nella allegata tabella.
3. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e 91, e quelle di cui al capo III del presente titolo.

Art. 104
Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 105
Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba di famiglia o una cappella di proprietà del comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 50.
3. Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

4. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.
5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 106

Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. ***I loculi, gli ossari e i cinerari di nuova costruzione o di lotti interamente liberi vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo di lotto, procedendo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, a partire dal primo loculo libero a prescindere dalla fila dove è ubicato. Resta la possibilità di scelta di un loculo meno costoso rispetto a quello spettante nell'ambito della stessa fila verticale.***
2. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato.

Art. 107

Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del comune

1. Le tombe e le cappelle di proprietà del comune e che si rendono disponibili, vengono assegnate in concessione a richiesta dell'interessato.
2. Qualora il Comune provveda alla realizzazione di nuove tombe o cappelle, l'assegnazione avverrà secondo le modalità ed i criteri che di volta in volta verranno stabiliti dal relativo bando di assegnazione.

Art. 108

Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle

1. Le aree per la costruzione delle cappelle in muratura vengono individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale ed assegnate secondo richiesta.

Art. 109

Concessioni di loculi "in assegno"

1. Il rilascio di concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (loculi "in assegno") è consentito esclusivamente ***nel seguente caso***:
 - a) ***La concessione in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge o convivente more uxorum del richiedente il loculo in assegno, fermo restando i criteri di assegnazione di cui al precedente art.106..***
 - b) ***È concessa l'assegnazione di loculo al di fuori di quanto sopra precisato solo per i cittadini residenti con età superiore ad anni 55. (ELIMINARE)***

3. La concessione in assegno ha la durata di 30 anni, rinnovabili alla scadenza per uguale periodo. Per la concessione in assegno è dovuto un canone pari a quello previsto per la concessione in uso trentennale del loculo. Periodi inferiori ai 30 anni potranno essere considerati per consentire il raggiungimento del periodo di tumulazione previsto.
3. Quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può essere vietato il rilascio di concessioni di loculi in assegno.

Art. 110

Concessione di loculi per traslazione di salme

1. Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del Cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione è vietato in ogni caso.
2. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 107.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 111

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto **nell'articolo 98** del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 112

Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 117, la domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del Cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, salva la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti, secondo quanto prevede il regolamento comunale dei contratti in materia di transazioni.

5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
7. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 113 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 30 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del Cimitero per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 30 giorni.

Art. 114 Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 74,75,76,77 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 77;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali con provvedimento motivato.

Art. 115

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 116

Estinzione per soppressione del Cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 117

Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune;
2. Quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
3. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO V
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERO
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 118
Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 119
Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta tra quelli iscritti nel registro comunale previsto al successivo articolo.

Art. 120
Registro matricola

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente gli imprenditori che intendono operare all'interno del Cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. L'iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizione che le imprese interessate alleghino alla domanda i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) certificato di iscrizione all'INPS;
 - c) certificato di iscrizione all'INAIL;
 - d) polizza assicurativa di cui all'articolo 122.
3. All'albo del Cimitero viene esposto l'elenco delle imprese iscritte nel registro matricola.
4. Annualmente l'Ufficio Tecnico provvede alla revisione del registro matricola; l'iscrizione al registro in ogni caso può essere ottenuta in qualunque periodo dell'anno.

Art. 121
Sospensione e cancellazione dal registro matricola

1. In caso di violazioni od inosservanza, da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato del dirigente responsabile dei servizi cimiteriali viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.
2. Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

Art. 122
Polizza assicurativa obbligatoria

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.
2. L'iscrizione nel registro matricola è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa ai danni indicati nel comma 1, i cui massimali vengono fissati periodicamente dalla giunta comunale.

Art. 123
Divieti

1. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

Art. 124
Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l'impresa deve recingere a regola d'arte, con tavole in legno, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nella tabella delle tariffe comunali.

Art. 125
Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il Responsabile del Cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc.. Anche le macchine edili ,così come i materiali, durante i giorni

festivi, dovranno venir collocate in zone del Cimitero individuate dal Responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.

5. Per il consumo dell'acqua e dell'energia elettrica impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfetariamente determinato nella allegata tabella .
6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

Art. 126 **Materiali di scavo**

1. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'Ufficio tecnico, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 127 **Introduzione di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Cimitero.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.

Art. 128 **Obblighi del personale delle imprese private**

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dal Responsabile del Cimitero ne viene disposto l'allontanamento.

Art. 129 **Orari di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del Responsabile del Cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o

introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal Responsabile del Cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 130

Vigilanza e collaudo di opere

1. Il Responsabile del Cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Responsabile del Cimitero collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione di cui all'articolo 93. Il collaudo delle cappelle avviene in collaborazione con gli uffici tecnici comunali.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Responsabile del Cimitero e all'Ufficio Tecnico la fine dei lavori.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 131

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 132

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 133 Sanzioni

1. In caso di violazioni dei divieti di cui all'articolo precedente, con provvedimento motivato del dirigente competente viene interdetto alle imprese di svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici comunali per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.
2. Nei casi di recidiva può essere revocata la licenza di commercio per le ditte con sede nel Comune di Casirate d'Adda e interdizione ad operare nel medesimo Comune per un minimo di anni 1 per le altre ditte.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 134 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero possono essere riservate alcune campate di loculi e ossari, individuate con ordinanza del Sindaco, ove il Sindaco può disporre, col consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti.
2. L'assegnazione effettuata a norma del comma 1 vale fino alla revoca dell'ordinanza di assegnazione.

Art. 135 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.

2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 91.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 136

Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del responsabile dell'ufficio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 137

Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 138

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso gli uffici amministrativi del comune è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del Responsabile del Cimitero, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 139
Registro dei defunti

1. Presso gli uffici amministrativi del comune è tenuto il registro dei defunti . Il registro può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.
2. Nel registro vengono annotati in ordine cronologico di seppellimento, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini.

Art. 140
Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco, delle concessioni in scadenza.

Art. 141
Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.
4. Gli uffici che hanno emesso gli ordinativi di incasso rassegnano mensilmente alla ragioneria municipale, per i debiti controlli, un prospetto analitico degli ordinativi di incasso emessi per le concessioni cimiteriali e uno per i servizi cimiteriali accessori, con l'indicazione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti vari introitati.

Art. 142
Sanzioni

1. Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 10 della legge 24.11.1981 n° 689.
2. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal T.U.E.L.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 143
Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del Cimitero.

Art. 144
Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 145
Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Art. 146
Sanatoria di concessioni perpetue decadute

1. Entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento i concessionari decaduti o loro eredi possono sanare la decadenza chiedendo di trasformare la concessione perpetua in concessione a tempo determinato avente la durata prevista dal titolo III. La concessione decorre dal giorno in cui viene presentata la domanda di sanatoria ed è subordinata al versamento del canone previsto dalla tabella per la concessione dell'area o della sepoltura.
2. Oltre al canone indicato dal comma 1, il concessionario decaduto deve versare, per il periodo durante il quale ha di fatto utilizzato la sepoltura nonostante l'intervenuta decadenza, quanto avrebbe dovuto versare per ottenere la riconferma a norma dei regolamenti e sulla base delle tariffe vigenti all'epoca in cui si sarebbe dovuta chiedere la riconferma.

Art. 147

Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, dalla allegata tabella, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

Art. 148

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del consiglio comunale che lo approva diventa esecutiva ai sensi del T.U.E.L.